



Deliberazione Esecutivo n. 3 del 27 gennaio 2010

Oggetto: approvazione schema di convenzione con Opera Madonnina del Grappa per interventi di accoglienza e assistenza a favore delle persone evacuate dall'immobile di Viale Guidoni, di cui all'Ordinanza n. 854 del 21/12/2009 e n.10 del 20/1/2010.

		presente	assente
Stefania Saccardi	Presidente	x	<input type="checkbox"/>
Luigi Marroni	Membro	x	<input type="checkbox"/>
Giuseppe D'Eugenio	Membro	x	<input type="checkbox"/>

L'Assessore Proponente:
Stefania Saccardi

Ufficio proponente:
Servizio Famiglia e Accoglienza

Dirigente:
Alessandro Salvi

Direttore:
Arianna Guarnieri

Estensore: Linda Coppitz

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 c.1 T.U.E.L. D.lgs 267/00

Allegati p.i.:
- schema convenzione
- progetto

L'Esecutivo della Società della Salute di Firenze

PREMESSO che con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione costitutiva e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";

VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 "Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e segnatamente:

- il capo III bis "Società della Salute", art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l'art. 142 bis "norme transitorie", che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III bis, di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio del Comune di Firenze n. 2009/C/00046 del 20.4.2009 e con deliberazione dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 249 del 27.3.2009, sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione e di statuto, di cui alla deliberazione di Giunta SdS n. 5 del 26.02.2009;
- a seguito della consultazione elettorale amministrativa del giugno scorso e della proclamazione ufficiale dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in data 25 giugno 2009, sono decaduti i precedenti organi della Società della Salute: Presidente, Giunta ed Esecutivo;

RICHIAMATA l'ordinanza del Sindaco n. 2009/00696 del 04/09/2009, con la quale è stata conferita la delega permanente all'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Firenze, Stefania Saccardi, a rappresentare il Comune negli organi della Società della Salute con funzioni di Presidente della Giunta e dell'Esecutivo;

RICHIAMATA la delibera di Giunta SdS n. 18 del 13 ottobre 2009 con cui si è proceduto all'insediamento della Giunta SdS ed alla nomina dell'Esecutivo SdS ;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta SdS:

- n. 18 del 22/12/2008: "Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007";
- n. 20 del 22/12/2008: "Adeguamento dell'assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/08. Proroga accordo di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell'attività di integrazione socio-sanitaria";

PREMESSO che:

- in data 16 dicembre 2009 si è verificato un incendio nell'immobile di proprietà comunale, già sede della scuola "C. de' Medici" in viale Guidoni, occupato *sine titulo* da un cospicuo numero di ignoti cittadini comunitari ed extracomunitari, che ha determinato apposito intervento dei Vigili del Fuoco che hanno constatato l'esistenza di danni alla struttura e la necessità di dichiarare l'inagibilità dell'intero immobile;
- con Ordinanza n. 854 del 21 dicembre 2009, relativa all'immediata chiusura dell'immobile, per motivi di tutela dell'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, è stata disposta anche l'attivazione di interventi urgenti di ricovero e di assistenza in favore degli evacuati, singoli e nuclei familiari;

- con successiva Ordinanza n. 10 del 20/1/2010, è stata disposta la prosecuzione fino al 31/3/2010 dell'efficacia dell'Ordinanza sopra citata, con particolare riferimento all'individuazione, anche mediante la collaborazione sinergica con altre Istituzioni, di ulteriori soluzioni alloggiative per il ricovero temporaneo degli evacuati, utili ai fini del superamento della fase emergenziale;

DATO ATTO che, ai sensi della citata Ordinanza n. 10 del 20/1/2010 la Direzione Servizi Sociali e Sport del Comune di Firenze è tenuta ad assicurare la prosecuzione degli interventi di accoglienza e assistenza a favore delle persone coinvolte;

VISTO il progetto presentato dall'Opera Madonnina del Grappa, ente religioso riconosciuto dallo Stato, per lo svolgimento di attività di accoglienza e assistenza a favore di cittadini stranieri in situazione di grave disagio abitativo a seguito dell'evacuazione forzata in argomento, prevalentemente di nazionalità somala, che risulta coerente con la finalità di superamento della citata fase di emergenza;

DATO ATTO altresì che i rapporti fra il Comune di Firenze e l'Opera Madonnina del Grappa, sono disciplinati sulla base dello schema di convenzione allegato alla presente delibera quale parte integrante;

DATO ATTO che gli atti gestionali per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, saranno adottati successivamente dalla Direzione Servizi Sociali e Sport;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma I del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto n.267);

Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di approvare il progetto presentato dall'Opera Madonnina del Grappa, ente religioso riconosciuto dallo Stato, per lo svolgimento di attività di accoglienza e assistenza a favore di cittadini stranieri in situazione di grave disagio abitativo a seguito dell'evacuazione forzata della scuola "C. de' Medici" in viale Guidoni di cui in narrativa, che risulta coerente con la finalità di superamento della fase di emergenza di cui all'Ordinanza n. 854 del 21 dicembre 2009 e all'Ordinanza n. 10 del 20/1/2010;
- 2) di approvare lo schema di convenzione, per la disciplina dei rapporti fra il Comune di Firenze e l'Opera Madonnina del Grappa, allegato alla presente delibera quale parte integrante;
- 3) di dare atto che gli atti gestionali per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, saranno adottati successivamente dalla Direzione Servizi Sociali e Sport del Comune di Firenze;

- 4) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato;
- 5) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti, alla Direzione Servizi Sociali e Sport del Comune di Firenze e all'ASP Fuligno.

Il presidente SdS
Avv. Stefania Saccardi

Il direttore SdS
Dr. Riccardo Poli

PROGETTO

In relazione alla Vostra richiesta relativa all'uso temporaneo dei locali di nostra proprietà posti in via di Caciolle 7, al fine di far fronte alla necessità urgente di ricovero di cittadini stranieri coinvolti nell'evacuazione forzata dell'immobile di via Guidoni, comunichiamo quanto segue.

1.- L'Opera è disponibile a mettere a disposizione gratuita del Comune tali locali, attualmente in stato di disuso e privi di qualsiasi arredo, come rappresentati nella planimetria allegata, previa realizzazione di alcuni interventi, e precisamente:

- fornitura di bagni chimici e docce in numero adeguato agli ospiti;
- verifica dello stato dell'impianto elettrico secondo la vigente normativa ai fini del conseguimento della relativa certificazione;
- recinzione dell'area destinata al progetto di accoglienza mediante rete mobile
- aumento del numero di condizionatori per un'adeguata climatizzazione degli ambienti
- sgombero dei locali

Il costo presunto di tali interventi è di euro 39.600 (iva inclusa), somma che dovrà essere determinata forfaitariamente all'atto della convenzione, e che dovrà essere rimborsata all'Opera entro 60 giorni. Tali lavori verranno realizzati in circa 10 giorni dalla data di approvazione della presente proposta.

L'Opera precisa che, anche con la realizzazione dei suddetti interventi, non presterà nessuna garanzia circa l'idoneità dei locali al ricovero stabile di persone, e che quindi detti locali potranno essere messi a disposizione solo al fine di consentire al Comune di affrontare provvisoriamente una emergenza non altrimenti risolvibile. L'Opera, pertanto, non assume nessun obbligo e nessuna responsabilità per quanto riguarda la situazione igienica, tecnica o di sicurezza dei locali, né tanto meno per quanto riguarda l'attività che vi sarà svolta o del comportamento degli ospiti; qualunque richiesta o pretesa da parte degli interessati o di pubbliche amministrazioni dovrà essere esaminata e risolta dal Comune, rilevando indenne l'Opera.

2.- I locali saranno messi a disposizione per 65 giorni a partire dalla consegna, e dovranno essere restituiti alla scadenza a cura del Comune nello stato in cui saranno consegnati. Nel caso di riconsegna tardiva o di danneggiamento dei locali, il Comune dovrà risarcire i danni.

3.- I locali saranno utilizzati per alloggiare durante la notte (dalle 18 alle 9) le persone che saranno ammesse dal Comune, in base ad elenchi nominativi comunicati preventivamente al coordinatore generale di cui appresso.

Tale utilizzazione sarà organizzata e sorvegliata da una Cooperativa sociale e organizzazioni terze di fiducia dell'Opera, per il corrispettivo di cui alla tabella di cui appresso rimborsato dal Comune all'Opera ogni 60 giorni.

Le prestazioni da svolgere da parte della Cooperativa saranno le seguenti:

- presenza notturna di un operatore dalle 18 alle 9

- presenza di un ulteriore operatore dalle 7 alle 9 e dalle 18 alle 23
- pulizia dei dormitori e dei servizi igienici mediante un operatore per 3 ore giornaliere durante l'orario di chiusura
- sorveglianza dell'accesso ai locali delle persone autorizzate, fino alle ore 23 (successivamente non sarà consentito nessun ingresso)
- tenuta del registro delle presenze.
- dalle 9 alle 18 non sarà consentito né l'accesso né la permanenza di ospiti.

4.- La Cooperativa, inoltre, sarà incaricata dell'organizzazione e supervisione del servizio, con impiego di un coordinatore generale, il cui nominativo sarà comunicato al referente per l'Amministrazione Comunale.

I suoi compiti consistiranno:

- nella predisposizione e gestione del personale addetto
- nella comunicazione agli uffici comunali della presenza di persone non autorizzate, o di ogni altro inconveniente o rischio derivante dal comportamento degli ospiti
- nel monitoraggio ed invio al Comune di resoconti periodici
- nella reperibilità in tutto l'arco della giornata per far fronte a qualsiasi criticità

E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Opera o della Cooperativa per i comportamenti degli ospiti, per l'ingresso di persone non autorizzate (che avvenga clandestinamente o forzando la sorveglianza), o per il funzionamento degli impianti, restando inteso che gli oneri della Cooperativa in proposito consistiranno soltanto nella tempestiva informazione degli uffici comunali, o, se reso necessario da motivi di urgenza, nella richiesta di intervento di autorità sanitarie o di pubblica sicurezza.

5.- I corrispettivi dovuti saranno i seguenti:

Tabella costi (gli importi sono da intendersi IVA di legge inclusa)

Interventi sulla struttura					
<ul style="list-style-type: none"> • bagni chimici e docce • impianto elettrico • recinzione • condizionatori • sgombero dei locali 					€39.600
Materiali					
<ul style="list-style-type: none"> • materiali di pulizia 					€1.200,00
Personale					
N. unità	Ruolo	Monte ore giornaliero TOT	Livello di inquadramento	Costo orario	Costo personale intero periodo ¹
1	Coordinatore Generale	5h	E1	€23,87	€7.757,75
1	Operatore addetto al portierato	7h	D1	€20,16	€9.172,80
1	Operatore addetto al portierato	15h	D1	€20,16	€19.656,00
1	Operatore addetto pulizie	3h	B1	€19,20	€3.744,00

¹ Ipotesi riferita a n. 65 giorni d'intervento

Totale spese di personale	€40.330,55
TOT	€81.130,55

7.-La presente proposta gestionale è da ritenersi estendibile anche ad altre strutture d'accoglienza, per persone straniere che per motivi di urgenza dovessero trovarsi nella stessa necessità di un'accoglienza temporanea.

L'eventuale costo di tale forma di gestione, viene elencato nella seguente tabella.

Ipotesi di servizi complementari per accoglienza in altra sede

Fornitura impianti igienici rimovibili					
• bagni chimici e docce					€3.600,00
Materiali					
• materiali pulizie					€1.200,00
Personale					
N. unità	Ruolo	Monte ore giornaliero TOT	Livello di inquadramento	Costo orario	Costo personale intero periodo ²
1	Coordinatore Generale	5h	E1	€23,87	€7.757,75
1	Operatore addetto al portierato	7h	D1	€20,16	€9.172,80
1	Operatore addetto al portierato	15h	D1	€20,16	€19.656,00
1	Operatore addetto pulizie	3h	B1	€19,20	€3.744,00
Totale spese di personale					€40.330,55
TOT					€45.130,55

8.- Per lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere stipulata una convenzione fra il Comune e l'Opera, da sottoscrivere prima dell'avvio delle prestazioni.

¹ Ipotesi riferita a n. 65 giorni d'intervento

² Ipotesi riferita a n. 65 giorni d'intervento

Allegato 2

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E
L'OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA "MADONNINA DEL GRAPPA"
PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DELLE PERSONE EVACUATE DALL'IMMOBILE DI V.LE GUIDONI**

L'anno e questo giorno del mese di in Firenze, Palazzo Vecchio (Palazzo Comunale)

TRA

il Comune di Firenze, C.F.01307110484, rappresentato da....., in qualità didella Direzione Servizi Sociali e Sport, autorizzato a procedere in virtù della n. del

E

l'Opera della Divina Provvidenza "Madonnina del Grappa", con sede in Firenze - in Via delle Panche n. 30, C.F. iscritta al Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura, rappresentata da, nato a ... il, in qualità di

PREMESSO

- che in data 16 dicembre 2009 si è verificato un incendio nell'immobile di proprietà comunale, già sede della scuola "C. de' Medici" in viale Guidoni, occupato *sine titulo* da un cospicuo numero di ignoti cittadini comunitari ed extracomunitari, che ha determinato apposito intervento dei Vigili del Fuoco che hanno constatato l'esistenza di danni alla struttura e la necessità di dichiarare l'inagibilità dell'intero immobile;
- che con Ordinanza n. 854 del 21 dicembre 2009, relativa all'immediata chiusura dell'immobile, per motivi di tutela dell'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, è stata disposta anche l'attivazione di interventi urgenti di ricovero e di assistenza in favore degli evacuati, singoli e nuclei familiari;
- con successiva Ordinanza n. 10 del 20/1/2010, è stata disposta la prosecuzione fino al 31/3/2010 dell'efficacia dell'Ordinanza sopra citata, con particolare riferimento all'individuazione, anche mediante la collaborazione sinergica con altre Istituzioni, di ulteriori soluzioni alloggiative per il ricovero temporaneo degli evacuati, utili ai fini del superamento della fase emergenziale;
- che il Comune di Firenze si è trovato a dover far fronte alla necessità urgente di ricovero di cittadini stranieri coinvolti nell'evacuazione forzata dell'immobile di cui sopra e che a tale effetto ha richiesto all'Opera Madonnina del Grappa, con nota conservata agli atti, di mettere a disposizione alcuni locali di sua proprietà;
- che l'Opera ha dichiarato la sua disponibilità, nei modi e nei limiti precisati nella sua proposta progettuale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Firenze (di seguito denominato “Comune”) e l’Opera della Divina Provvidenza “Madonnina del Grappa” (di seguito denominata “Opera”), al fine di contribuire alla attività di accoglienza e assistenza a favore di singoli cittadini stranieri, richiedenti asilo e/o titolari di protezione umanitaria, in possesso di idonea documentazione di soggiorno in Italia, secondo quanto indicato ai successivi articoli, e secondo quanto specificato nel progetto allegato come parte integrante del presente atto.

ART. 2
ATTIVITA’

L’Opera mette a disposizione gratuita del Comune i locali di sua proprietà in Firenze, via di Caciolle 7, attualmente in stato di disuso e privi di qualsiasi arredo, come rappresentati nella planimetria allegata, previa realizzazione di alcuni interventi, e precisamente:

- fornitura di bagni chimici e docce in numero adeguato agli ospiti;
- verifica dello stato dell’impianto elettrico secondo la vigente normativa ai fini del conseguimento della relativa certificazione;
- recinzione dell’area destinata al progetto di accoglienza mediante rete mobile;
- aumento del numero di condizionatori per un’adeguata climatizzazione degli ambienti;
- sgombero dei locali.

L’Opera precisa che, anche con la realizzazione dei suddetti interventi, non presterà nessuna garanzia circa l’idoneità dei locali al ricovero stabile di persone, e che quindi detti locali possono essere messi a disposizione solo al fine di consentire al Comune di affrontare provvisoriamente una emergenza non altrimenti risolvibile. L’Opera, pertanto, non assume nessun obbligo e nessuna responsabilità per quanto riguarda la situazione igienica, tecnica o di sicurezza dei locali, né tanto meno per quanto riguarda l’attività che vi sarà svolta o del comportamento degli ospiti; qualunque richiesta o pretesa da parte degli interessati o di pubbliche amministrazioni dovrà essere esaminata e risolta dal Comune, rilevando indenne l’Opera.

I locali saranno messi a disposizione fino al termine della presente convenzione, e dovranno essere restituiti alla scadenza a cura del Comune nello stato in cui saranno consegnati. Nel caso di riconsegna tardiva o di danneggiamento dei locali, il Comune dovrà risarcire i danni.

I locali saranno utilizzati per alloggiare durante la notte (dalle 18 alle 9) le persone che saranno ammesse dal Comune, in base ad elenchi nominativi comunicati preventivamente al coordinatore generale di cui appresso.

E’ comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell’Opera o della Cooperativa per i comportamenti degli ospiti, per l’ingresso di persone non autorizzate (che avvenga clandestinamente o forzando la sorveglianza), o per il funzionamento degli impianti, restando inteso che gli oneri della Cooperativa in proposito consisteranno soltanto nella tempestiva informazione degli uffici comunali, o, se reso necessario da motivi di urgenza, nella richiesta di intervento di autorità sanitarie o di pubblica sicurezza.

ART. 3
PERSONALE

Per la sorveglianza e la custodia dei locali, l'Opera si avvarrà del personale dipendente da una Cooperativa sociale e da organizzazioni terze di fiducia assicurando la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato.

Le prestazioni da svolgere da parte della Cooperativa saranno le seguenti:

- presenza notturna di un operatore dalle 18 alle 9
- presenza di un ulteriore operatore dalle 7 alle 9 e dalle 18 alle 23
- pulizia dei dormitori e dei servizi igienici mediante un operatore per 3 ore giornaliere durante l'orario di chiusura
- sorveglianza dell'accesso ai locali delle persone autorizzate, fino alle ore 23 (successivamente non sarà consentito nessun ingresso)
- tenuta del registro delle presenze.
- dalle 9 alle 18 non sarà consentito né l'accesso né la permanenza di ospiti.

L'Opera, inoltre, comunicherà agli uffici comunali il nominativo di un Coordinatore Generale, i cui compiti consisteranno:

- nella predisposizione e gestione del personale addetto
- nella comunicazione agli uffici comunali della presenza di persone non autorizzate, o di ogni altro inconveniente o rischio derivante dal comportamento degli ospiti
- nel monitoraggio ed invio al Comune di resoconti periodici
- nella reperibilità in tutto l'arco della giornata per far fronte a qualsiasi criticità

Il tutto come meglio specificato nel progetto allegato.

L'Opera si impegna altresì alla realizzazione di attività complementari di assistenza e accoglienza a favore di analoga tipologia di persone straniere richiedenti asilo e/o titolari di protezione umanitaria, individuate dal Comune di Firenze in altra struttura di ricovero temporaneo di proprietà comunale.

L'Opera, per lo svolgimento delle azioni progettuali si avvale del personale indicato nel Progetto.

L'Opera fornirà al Comune i nominativi del personale impiegato, comunicando le eventuali variazioni.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore, nel rispetto delle normative previdenziali, fiscali e assicurative in materia.

ART. 4 IMPORTO

L'importo della presente convenzione, a fronte dello svolgimento delle attività previste nel Progetto da parte dell'Opera è pari a € 126.261,10 (IVA inclusa), articolato nel modo seguente:

- €81.130,55, per le attività di assistenza e accoglienza presso la struttura di proprietà dell'Opera di via di Caciolle n. 7, ivi compresi €39.600 per lavori di adeguamento;
- €45.130,55 per le attività complementari di assistenza e accoglienza di cui al comma 4 del precedente art. 3.

Il Comune di Firenze liquiderà le somme dovute all'Opera per le attività di cui alla presente convenzione nel seguente modo: una prima tranche pari al 50% della somma totale sopra indicata all'inizio dell'attività e una seconda tranche del 50% a saldo al termine dell'attività, previa regolare rendicontazione delle spese sostenute dall'Opera.

ART. 5 PRIVACY

L'Opera dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Opera si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune come Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione.

Contestualmente alla stipulazione del presente atto l'Opera provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende fin da ora Responsabile privacy il rappresentante legale dell'Opera.

L'Opera è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti.

**ART. 6
DURATA**

La presente convenzione ha una durata dal 30/1/2010 al 6/4/2010.

**ART.7
DISPOSIZIONI FINALI**

La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso con relative spese a carico del richiedente.

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente a giudicare è quello di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si applicano le norme del Codice Civile e di tutta la normativa vigente in materia.

Il valore massimo della presente convenzione è di €126.261,10 (IVA inclusa)

Per il Comune di Firenze

Per l'Opera Madonnina Del Grappa
